



COMUNE DI RUFINA - (Provincia di Firenze)

**AREA AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA
E SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE**



COMUNE DI RUFINA

(Prov. Firenze)

**AREA AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE,
CULTURA E SERVIZI SOCIALI**

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L.R.T. 24.02.2005, n. 41, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06.04.2009, dei Decreti Dirigenziali R.T. n. 1191/10 e n. 420/11, della delibera G.C. n. 72 del 09.04.2011 del Comune di Rufina, immediatamente eseguibile, e della propria determinazione n. 81 del 12.04.2011

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **13 MAGGIO 2011**, per 30 giorni consecutivi, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel Comune di Rufina.
- 2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
- 3) essere cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di carta o permesso di soggiorno, in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando, con residenza di almeno 10 anni sul territorio nazionale ovvero di almeno 5 anni nella medesima Regione.
- 4) essere in possesso di una certificazione ISE /ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad € 26.966,80. Tale certificazione ISE/ISEE non dovrà essere scaduta al momento della presentazione della domanda e dovrà avere ad oggetto i redditi del nucleo

familiare determinato ai sensi della citata normativa.

E' facoltà del Comune di Rufina, così come previsto dal D.P.C.M. 242/01 richiedere l'aggiornamento della certificazione ISE/ISEE qualora, non faccia riferimento ai redditi dell'ultima dichiarazione fiscale.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune o di autocertificazione circa la fonte accertabile del proprio sostentamento.

- 5) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, ed ubicato nel Comune presso il quale viene presentata la domanda di contributo. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

- 6) essere in possesso di una certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 12.153,18) per l'anno 2011. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

e-mail: biblioteca@comune.rufina.fi.it ; pubblica.istruzione@comune.rufina.fi.it

Via Piave 5 – 50068 – RUFINA
C.F. 80010950485 – P. I. 01305620484



FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 12.153,18) per l'anno 2011 e l'importo di € 26.966,80. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 14.715,00 (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica determinato con D.G.R. 628/09).

7) essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della tabella A allegata alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:

a) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Rufina e/o nei comuni limitrofi.

Ai fini del presente bando si intende *adeguato* l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq per 1 persona, non inferiore a 45 mq per due persone, non inferiore a 55 mq per tre persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lettera c) della Tabella A allegata alla L.R.T. 96/96.

b) non essere titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI	VALORE CATASTALE (in €)
1	3	232,41
2	4	309,88
3	4,50	348,62
4	5	387,35
5	6	464,82
6	7	542,29

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo, ad eccezione della certificazione ISE/ISEE, in corso di validità, che deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda.

Art. 2 – Nucleo familiare.

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli, di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Determinazione del limite di reddito.

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni non superiore ad € 26.966,80.

Sono esclusi dal computo di cui sopra tutti i redditi non fiscalmente imponibili sulla base della vigente normativa in materia.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6. **In particolare per i requisiti di cui all'art. 1, punto 3, del presente bando dovranno essere specificati i Comuni di provenienza ed il rispettivo periodo di residenza.** Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione obbligatoria.

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso:



- ATTESTAZIONE ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **non scaduta** al momento di presentazione della domanda;

- COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE (qualora non depositato agli atti del Comune);

- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGISTRAZIONE ANNUALE DEL CONTRATTO;

- COPIA ULTIMA RICEVUTA AFFITTO PAGATO.

5.1 Per i soggetti che dichiarano ISE "0" o un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione di CERTIFICAZIONE a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure di AUTOCERTIFICAZIONE circa la fonte accertabile del proprio sostentamento.

5.2 Per i soggetti con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL.

5.3 Per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L. 104/92 dovrà essere prodotta la relativa certificazione della ASL.

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande.

I partecipanti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sottocitate fasce **A e B in base alla relativa percentuale di incidenza canone/ISE** :

FASCIA A

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 12.153,18) per l'anno 2011. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 12.153,18) per l'anno 2011 e l'importo di € 26.966,80. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad € 14.715,00 (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica determinato con D.G.R. 628/09),

ed al punteggio risultante dagli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:

1) Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	Punti 1
2) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	Punti 1
3) Nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre.	Punti 1
4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e/o di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92.	Punti 1
4) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: dal 14% al 23,99% dal 24% al 49,99% pari o oltre il 50%	Punti 1 Punti 2 Punti 3

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di domanda .

Tuttavia l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare i contributi agli aventi diritto in maniera proporzionale alle risorse assegnate, compatibilmente con le stesse, ed in percentuali diverse dal 100%.

Art. 7 – Formazione della graduatoria.

Graduatoria provvisoria e definitiva

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

Il Dirigente, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, ordinata, all'interno di ciascuna fascia, in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda ed a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE ed in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda.



La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande e rimarrà affissa per 15 giorni. Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, indirizzata alla Commissione di cui all'art. 4 della L.R.T. n. 45/98, inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria, all'Ufficio Protocollo del Comune di Rufina a pena di inammissibilità.

La Commissione deciderà entro i successivi 15 giorni. Contestualmente alla decisione sugli eventuali ricorsi, il Dirigente provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune, la graduatoria definitiva.

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana, con il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

ed in percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, fermo restando l'assegnazione delle risorse regionali in misura percentuale non inferiore al 60% del fondo suddetto alla Fascia A e la restante quota non superiore al 40% alla fascia B.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

Art. 9 – Validità delle graduatorie.

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2011**.

Art. 10 – Entità e durata del contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni:

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica, da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2011, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti



COMUNE DI RUFINA - (Provincia di Firenze)

**AREA AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA
E SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE**



delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

A TAL FINE, GLI AVENTI DIRITTO DOVRANNO PRESENTARE, PENA LA DECADENZA DAL BENEFICIO, COPIA DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE, A PARTIRE DAL 15 DICEMBRE 2011 E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 GENNAIO 2012.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11, comma 3, della L. 431/98 modificato con L. n. 269/04.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il 13 MAGGIO 2011.

Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso:

• **l'Ufficio Servizi Sociali** del Comune, presso il Palazzo Comunale, in via Piave n. 5, nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,00, ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, **o spedite tramite raccomandata postale A/R** entro il termine di cui al precedente art. 12;

nel caso di trasmissione tramite servizio postale alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità e la stessa **dovrà pervenire entro il 13 MAGGIO 2011.**

NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.

Nel modulo di domanda, il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03).

Per informazioni sul presente Bando i partecipanti possono rivolgersi allo stesso Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rufina, via Piave n. 5, Rufina, aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,00, ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, oppure telefonando ai seguenti numeri telefonici: 055 8396537 - 532 - 533.

Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, dal quale è possibile scaricare anche la relativa domanda, al seguente indirizzo: www.comune.rufina.fi.it

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La graduatoria degli aventi diritto (FASCIA A e B) è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate degli interessi legali.

Art. 15 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, alla L.R.T. n. 96/96, alla L.R.T. 24.02.2005, n. 41, alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06.04.2009, ai Decreti Dirigenziali R.T. n. 1191/10 e n. 420/11, nonché alla delibera G.C. n. 72 del 09.04.2011 del Comune di Rufina ed della determinazione dirigenziale n. 81 del 12.04.2011.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'U.O. Servizi Educativi, Culturali e Sociali del Comune, Signora Angela Rombenchi.

Rufina, lì 13 aprile 2011

**f.to Il Dirigente dell'Area
AA.GG., Istruzione, Cultura e
Servizi sociali
Mauro Volpi**

e-mail: biblioteca@comune.rufina.fi.it ; pubblica.istruzione@comune.rufina.fi.it

Via Piave 5 – 50068 – RUFINA
C.F. 80010950485 – P. I. 01305620484